

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 febbraio 2021, n. 54
“Fondazione Cittadella della Carità” di Taranto. Parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 80 del 13/04/2017 per un Centro Residenziale per Cure Palliative (“Hospice”) con 15 posti letto, da ubicare in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1. Dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell’incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa *“Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche”*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. *“Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L’art. 7 della L.R. 2 maggio 2017 n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. stabilisce:

- al comma 4 che *“Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”*;

- al comma 5 che *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del*

parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 13/04/2017 la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all'istanza della "Fondazione Cittadella della Carità" di Taranto per l'autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione di struttura socio-sanitaria già esistente (Residenza Socio-Sanitaria per anziani – art. 66 del R.R. n. 4/2007) di un Centro Residenziale per Cure Palliative ("Hospice") con 15 posti letto, da ubicarsi in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1.

Con Pec del 20/02/2019, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/2581 del 25/02/2019, è stata trasmessa l'autorizzazione n. 2 del 12/02/2019 con cui il Sindaco del Comune di Taranto ha autorizzato la "Fondazione Cittadella della Carità" con sede in Taranto alla realizzazione per trasformazione di struttura socio-sanitaria già esistente (Residenza Socio-Sanitaria per anziani – art. 66 del R.R. n. 4/2007) di un Centro Residenziale per Cure Palliative ("Hospice") con 15 posti letto, da ubicarsi in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1.

Con Pec del 28/07/2020, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/12373 del 29/07/2020, è stata trasmessa la nota prot. n. 193/P/2020 di pari data, ad oggetto "rinuncia alla realizzazione 15 posti letto hospice" con cui, premesso che "la Fondazione Cittadella della Carità in data 13 aprile 2017 aveva ricevuto con D.D. n. 80 del 13/04/2017, parere favorevole alla realizzazione, per trasformazione di una struttura destinata a centro residenziale per cure palliative "Hospice" di 15 posti letto", il legale rappresentante della "Fondazione Cittadella della Carità" con sede a Taranto in Piazzale Mons. Motolese n. 1 ha chiesto "la rinuncia alla realizzazione degli stessi", all'uopo allegandovi:

- 1) copia della D.D. n. 80 del 13/04/2017;
- 2) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Premesso quanto precede, atteso che:

- l'art 7, comma 2-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in vigore alla data del rilascio del parere di compatibilità di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 80 del 13/04/2017, a seguito di istanza presentata al Comune di Taranto da parte della "Fondazione Cittadella della Carità" di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Residenziale per Cure Palliative ("Hospice") con 15 posti letto, da ubicarsi in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1, prevedeva che "Il parere di compatibilità di cui al comma 2 ha validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (...);"

- precedentemente alla scadenza della validità biennale del predetto parere di compatibilità, ex art. 7, comma 2-bis della L.R. n. 8/2004, la L.R. 2 maggio 2017 n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all'art. 7, nella versione vigente alla data di scadenza del parere di compatibilità *de quo*:

- al comma 4, che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";
- al comma 5, che "Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.";
- al comma 6, che "In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato

tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”;

- ai sensi della L.R. n. 9/2017, nella versione previgente sopra riportata, il parere favorevole di compatibilità ha dunque validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione ed, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini normativamente stabiliti, il parere di compatibilità non può che avere validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 dell'art. 7 per l'adozione del provvedimento autorizzativo;

- la *ratio* del termine biennale di validità di cui all'articolo 7, nella previgente versione sopra riportata, si fonda sull'esigenza a che l'ottenimento di un parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale non si traduca in una sorta di “prenotazione a tempo illimitato” a realizzare una determinata struttura sanitaria, di fatto preclusiva di iniziative analoghe da parte di eventuali altri operatori più solerti e motivati, essendo interesse della collettività la pronta ed effettiva attuazione della programmazione sanitaria;

- pertanto, l'adempimento entro il biennio dell'obbligo di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 9/2017, deve poggiare ed essere conforme ad una situazione di fatto - alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio - consistente nell'approntamento della struttura sanitaria verificata per la compatibilità al fabbisogno regionale ed autorizzata alla realizzazione presso un determinato immobile con tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., di cui il legale rappresentante ne attesta l'esistenza sotto la propria responsabilità;

- l'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017 n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), come successivamente modificato dalla L.R. n. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, stabilisce:

- al comma 4 che *“Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;*

- al comma 5 che *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;*

-il secondo periodo del vigente comma 5 dell'art. 7 chiarisce che, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti dal medesimo comma, il parere di compatibilità non può che avere validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere medesimo da parte del Comune, termine assegnato all'Autorità comunale dal comma 5 dell'art. 7 ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione;

- l'attuale comma 4 dell'art. 7 già individua il *dies a quo* del termine di validità biennale del parere di compatibilità;

- pertanto, al fine di riconoscere un contenuto precettivo autonomo al secondo periodo del comma 5 dell'art.

7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., attesa altresì la formulazione letterale del medesimo (“*deve intendersi*”), la disposizione normativa in discorso si deve considerare quale norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva ed, in quanto tale, applicabile altresì al parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 80 del 13/04/2017, già rilasciato e scaduto alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020;

rilevato che:

- il Comune di Taranto ha rilasciato solo in data 12/02/2019 (pertanto, oltre il termine di centoventi giorni all’uopo normativamente previsto) l’autorizzazione alla realizzazione in capo alla “Fondazione Cittadella della Carità” in relazione ad un Centro Residenziale per Cure Palliative (“Hospice”) per n. 15 posti letto;
- pertanto, il termine di scadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. 80 del 13/04/2017 (corrispondente al termine ultimo per la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio, a pena di decadenza del parere di compatibilità) deve essere individuato, ai sensi del sopra riportato art. 7 comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in due anni e 120 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale, ovvero nella data del 12/08/2019;
- entro la data di scadenza biennale (termine il cui *dies a quo* corrisponde al giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere di compatibilità) del parere medesimo (*id est*, il 12/08/2019), la “Fondazione Cittadella della Carità” non ha presentato a questa Sezione istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017;
- con nota prot. n. 193/P/2020 del 28/07/2020, indirizzata alla scrivente Sezione, la “Fondazione Cittadella della Carità” ha, peraltro, espressamente manifestato la volontà di rinunciare alla realizzazione del Centro Residenziale per Cure Palliative (“Hospice”) per n. 15 posti letto;

considerato che:

- il procedimento di autorizzazione alla realizzazione, nell’ambito del quale si inserisce quale atto infraprocedimentale il parere di compatibilità regionale, è un procedimento di competenza comunale, avviato su apposita istanza del soggetto interessato;
- pertanto, la volontà di rinuncia all’autorizzazione alla realizzazione deve essere manifestata dal soggetto istante al Comune territorialmente competente, quale autorità procedente competente in relazione al procedimento principale;
- in ogni caso, essendo scaduto in data 12/08/2019 il predetto parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 80 del 13/04/2017, in assenza della presentazione alla scrivente Sezione, anteriormente alla scadenza del predetto parere di compatibilità, di istanza di autorizzazione all’esercizio o di istanza di proroga del parere di compatibilità, il parere di compatibilità deve essere dichiarato decaduto da questa scrivente Sezione, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017;

preso atto della volontà manifestata con nota prot. n. 193/P/2020 da parte del legale rappresentante della “Fondazione Cittadella della Carità” di rinunciare alla realizzazione del Centro Residenziale per Cure Palliative (“Hospice”) per n. 15 posti letto in relazione al quale è stato rilasciato parere di favorevole compatibilità con D.D. n. 80 del 13/04/2017;

ritenuto, pertanto, superfluo comunicare, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, l’avvio del procedimento di decadenza dal parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione con D.D. n. 80 del 13/04/2017;

si propone di dichiarare, ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei confronti della “Fondazione Cittadella della Carità” la decadenza del parere favorevole di cui alla D.D. n. 80 del 13/04/2017 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all’istanza della “Fondazione Cittadella della Carità” di Taranto per l’autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione di struttura socio-sanitaria già esistente (Residenza Socio-Sanitaria per anziani – art. 66 del R.R. n. 4/2007) di un Centro Residenziale per Cure Palliative (“Hospice”) con 15 posti letto, da ubicarsi in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei confronti della "Fondazione Cittadella della Carità" la decadenza del parere favorevole di cui alla D.D. n. 80 del 13/04/2017 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all'istanza della "Fondazione Cittadella della Carità" di Taranto per l'autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione di struttura socio-sanitaria già esistente (Residenza Socio-Sanitaria per anziani – art. 66 del R.R. n. 4/2007) di un Centro Residenziale per Cure Palliative ("Hospice") con 15 posti letto, da ubicarsi in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della "Fondazione Cittadella della Carità" con sede in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1;
 - al Sindaco del Comune di Taranto;
 - al Direttore Generale della ASL TA.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- g) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)